



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14

Sede Legale: 30015 Chioggia, Str. M. Marina 500
C.F. e P.I. 02798310278 www.asl14chioggia.veneto.it

Reg. Int. n. DEL-139-2013

Deliberazione N. 121 del 26/02/2013

DELIBERAZIONE

del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 233 del 29.12.2012, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Conferimento procura speciale all'Avv. Davide Vianello del Foro di Venezia, per opporsi al decreto ingiuntivo della ditta Euroservice di Sesto Fiorentino, per l'esercizio dell'azione riconvenzionale e per l'eventuale autonoma domanda giudiziale.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to: (dott.ssa Gilda MENINI)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.to: (f.f. dott. Massimo BOSCOLO NATA)
- IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI F.to: (f.f. dott.ssa Lorella CIAMPALINI)

COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chioggia

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG.
dott. Boscolo Bomba Mauro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata affissa all'albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

27/02/2013

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG:
F.to dott. Boscolo Bomba Mauro

Il Dirigente la U.O.S. Affari Generali e Legali dott. Boscolo Bomba Mauro

RIFERISCE

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1332 del 23.12.2004 venne assegnato alla ditta BMA Group – Euroservice srl di Sesto Fiorentino (FI) il servizio di manutenzione hardware e software dell'area informatica;

Rilevato peraltro che, con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 29.04.2005, il contratto con la medesima ditta venne risolto per grave inadempimento, con riserva di “quantificazione del danno e ogni eventuale azione legale a tutela della nostra Azienda” (punto 1 del dispositivo);

Osservato che con nota prot. n. 3924 del 02.03.2006 l'Ufficio Affari Generali provvede a quantificare, nei confronti della suddetta ditta, i danni derivanti dalla “maggiore spesa sostenuta per aver dovuto affidare il servizio de quo alla ditta seconda classificata nella gara” che aveva visto la ditta Euroservice affidataria del servizio, vantando quindi un credito di € 12.781,60 derivante dalla differenza fra le fatture nel frattempo emesse dalla ditta – per un totale di € 29.888,40, rimasti non pagati a seguito dell'opposizione da parte dell'Azienda ULSS 14 dell'eccezione di inadempimento –, la somma derivante dall'escussione della polizza fideiussoria (€ 4.250,00) e la somma da addebitare a titolo di danno, pari ad € 46.920,00;

Preso atto peraltro che la diffida all'Euroservice è rimasta priva di riscontro ed, anzi, la ditta ha avanzato richiesta di pagamento della somma già fatturata, con nota pervenuta via fax il 27.02.2008 e che, all'uopo, è stato conferito mandato all'Avv. Alessandro Scarpa dell'Ufficio Legale Aziendale per procedere giudizialmente al recupero del credito in questione con DDG n. 788 del 19.12.2008;

Osservato che, nelle more dei colloqui avviati con l'Euroservice per una soluzione bonaria della controversia, la medesima ditta, con l'Avv. Ilaria Pacini del Foro di Firenze, ha ottenuto, a seguito di ricorso avanti il Tribunale di Firenze, un decreto ingiuntivo (RG n. 5331/09, DI 2372) contro l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia per la predetta somma di € 29.888,40, oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio (liquidati in € 1.021,75 dal giudice adito) ed oltre IVA, CPA di legge;

L'Azienda ULSS n.14 di Chioggia con propria Deliberazione del Direttore Generale n.242 del 30/09/2009 autorizzava a proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Firenze conferendo la più ampia procura speciale alle liti all'avv. Alessandro Scarpa dell'Ufficio Legale aziendale.

A seguito della proposizione della predetta opposizione s'instaurava avanti il Tribunale di Firenze la controversia RG 9706/2009 – 3ª sez. Tribunale Monocratico di Firenze.

In via preliminare l'ULSS 14 eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'Euroservice, vale a dire il Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Venezia, in quanto giudice del convenuto, giudice del luogo in cui è sorta ed in cui doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento dedotta nel decreto ingiuntivo dall'Euroservice;

Il 27.01.2011, con sentenza resa a verbale n. 231/2011 il giudice fiorentino dichiarava la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi a codesto Tribunale di Venezia (sezione distaccata di Chioggia) ritenuto competente.

L'Azienda ULSS 14, parte necessariamente interessata, provvedeva a riassumere la controversia avanti il giudice competente.

Deliberazione N. 121 del 26/02/2013

Quindi avanti il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, s'instaurava la controversia R. G. n.164/2011 con assegnazione al Giudice Istruttore GOT dott. Carpenedo.

La predetta controversia dopo la prima udienza del 10.11.2011 veniva rinviata alla prossima udienza del 07.03.2013 ad ore 11,30.

Nel frattempo a seguito di assunzione di altro incarico lavorativo presso diverso ente, l'avv. Alessandro Scarpa otteneva il collocamento in aspettativa e pertanto nel contempo chiedeva la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Venezia.

L'Azienda ULSS n.14 in data 13.02.2013 stipulava con l'avv. Davide Vianello contratto di collaborazione professionale per sostituire l'avv. Alessandro Scarpa nelle procedure attualmente pendenti.

Occorre pertanto anche in vista della prossima udienza del 07.03.2013 provvedere a conferire incarico a procuratore abilitato, autorizzando quindi la difesa in giudizio e conferendo all'uopo la più ampia procura speciale all'avv. Davide Vianello.

Ritenuto pertanto di dover conferire la più ampia procura speciale alle liti all'Avv. Davide Vianello con studio in Chioggia B.go San Giovanni, a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somma e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, eleggere domicili nonchè nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, per opporsi al suddetto decreto ingiuntivo nonchè al fine di procedere in via riconvenzionale al recupero del suddetto credito nei confronti della BMA Group – Euroservice srl, eventualmente proponendo anche autonoma azione giudiziale;

Considerato quindi che la spesa presunta di € 3.000,00 per spese di giudizio, rientra nel budget che il Commissario assegnerà all'Ufficio Affari Generali e Legali per il corrente esercizio al conto 70.20.230;

Su proposta del Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e Legali;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza;

IL COMMISSARIO

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 502/92;

Viste le LL.RR. n. 55 e 56/94;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. di autorizzare l'opposizione al decreto ingiuntivo (RG n. 5331/09, DI 2372) ottenuto avanti il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, contro l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia dalla ditta Euroservice Srl di Sesto Fiorentino, per il pagamento della somma di € 29.888,40, oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio (liquidati in € 1.021,75 dal giudice adito) ed oltre IVA e CPA di legge;
2. di conferire all'uopo la più ampia procura speciale alle liti all'Avv. Davide Vianello del Foro di Venezia, a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somma e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, eleggere domicili nonché nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, al fine di patrocinare l'Azienda ULSS n. 14 nell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui al punto 1;
3. di dare atto che la spesa presunta di € 3.000,00 per spese di giudizio, rientra nel budget che il Commissario assegnerà all'Ufficio Affari Generali e legali per il corrente esercizio al conto 70.20.230.